



Cardellino satinè

Disciplinare Regionale Allevamento d'avifauna a scopo amatoriale ed ornamentale a seguito del D.R.S. n. 1371 del 22 dicembre 2015

testo e foto di Sebastiano Paternò - allevamento Alfio Fiorello

Allevare uccelli a scopo amatoriale non è una pratica nuova. In tanti hanno posto l'attenzione su questi nostri compagni di viaggio che ci allietano coi loro canti, coi loro colori. Eppure non tutti la pensiamo allo stesso modo: animalisti, ambientalisti, **vedono nelle nostre gabbie e voliere solo delle sbarre, delle carceri, non un confortevole ambiente al riparo da mille insidie; un nostro uccello domestico, nato in ambiente controllato e amorosamente accudito, se liberato, potrebbe vivere, in natura, solo alcune ore.** E mi piace evidenziare il titolo del nuovo libro del nostro conterraneo Camilleri "La rete di protezione", che sembra calzare a pennello per quanto appena asserito. Fra i tanti che, con giornaliera dedizione, hanno fatto interessanti studi e scoperte, al punto da cambiare il nostro pensiero, le nostre conoscenze e le nostre convinzioni vogliamo accennare solo a Darwin, che osservando i Colombi iniziò a maturare l'idea di una selezione artificiale che si sviluppa parimenti in natura; pensiamo anche a Chigi, che allevava e selezionava Gallinacei, o a Lorenz, che allevava e osservava uccelli di piccola e grande taglia. Bastano questi tre pilastri a dare vanto e lustro alla nostra comune passione di allevatori di uccelli ornamentali ed amatoriali.

Questi tre pensatori avevano un grande vantaggio: non avevano burocrazia da rispettare e denunce da stilare, ovvero erano liberi di allevare e di pensare. Noi, invece, anche con l'aiuto che ci viene dal D.R.S. n.1371 (e di questo ringraziamo i firmatari, Dott. Salvatore Gufo e Geom. Giuseppe Qualera), lottiamo con le nostre comunicazioni di cessione, di nascita, di morte, le quali devono essere inoltrate categoricamente entro dieci giorni dall'evento, al punto che un funzionario, tempo addietro, ci rimproverava dei massicci inoltri e ci invitava ad interrompere gli invii e a non inoltrare in maniera continua tanta copiosa modulistica.

Un altro funzionario, in altro periodo, ci rimproverava, bonariamente, dicendoci che in Ripartizione noi allevatori, con le nostre denunce, eravamo degli estranei, poiché trattavamo di uccelli domestici e non selvatici; ovviamente era un “invito a nozze”: è da decenni che cerchiamo di difendere tale assunto. Ora entriamo nel merito con alcune osservazioni:

- a) La legge regionale n. 33/97, menzionata nel DRS n.1371, tutela esclusivamente (art.1) l'avifauna selvatica e precisa l'oggetto della tutela (art.2). Dal tenore lessicale, non interessa noi allevatori e la nostra avifauna domestica;
- b) La legge 150/92, art.8 e 8 bis, menzionata nel DRS n.1371, tratta delle denunce di nascita ma non interessa gli allevatori di avifauna domestica, a parte la Tortora europea (*Streptopelia turtur*), pur cacciabile, e le specie incluse in all.C – ma ben venga, tali denunce sono già attuate e regolate;
- c) Sul fatto che fossero necessarie alcune modifiche ed integrazioni al disciplinare, per snellire le complesse procedure, siamo tutti d'accordo;
- d) Il disciplinare di cui all'all.A del DRS n.1371 tratta sempre di fauna selvatica e non di avifauna domestica, ovvero di uccelli che da decenni nascono nei nostri allevamenti;
- e) Nel disciplinare lo schema del registro si presenta suddiviso in mezza pagina per indicare i maschi e mezza pagina per indicare le femmine. Al riguardo, abbiamo da sempre consigliato uno schema di registro più semplice con pagina unica e con tre colonne laterali indicanti in alto le lettere “M” – “F” – “I” (maschio – femmina –


Cardellini Phaeo



indistinto), essendo alla nascita impossibile conoscere il sesso dei nuovi nati e con tale accorgimento si potrebbe operare un notevole risparmio di pagine;

- f) Nella dichiarazione di cessione appare inutile allegare la fotocopia dell'atto autorizzativo, nonché la vidimazione della relativa Ripartizione. Si vuole al riguardo evidenziare come il cedente che si trova fuori sede e si porta al seguito uccelli da cedere o scambiare, senza sapere se cederà o scambierà non possa avere preventivamente al seguito anche documenti in bianco timbrati dalla relativa Ripartizione;
- g) Per i soggetti domestici, provenienti da genitori nati in ambiente controllato, finalmente, il nuovo disciplinare è innovativo, laddove precisa che nessuna autorizzazione deve essere richiesta o è necessaria, purchè gli stessi soggetti provengano da un allevamento precedentemente autorizzato. Il cedente dovrà rilasciare regolare dichiarazione di cessione ed il cessionario dovrà “comunicare”, alla propria Ripartizione, l'acquisizione dei soggetti;
- h) La stessa comunicazione dovrà essere fatta anche nel caso non si voglia iniziare un allevamento, a tutti gli effetti, di soggetti domestici, ma si voglia “detenere” (che brutta parola, sempre usata ed abusata, per soggetti di cui si ha piena proprietà) un numero limitato di soggetti nel limite di cinque, ripetendo la procedura per ogni nuova acquisizione, sempre nei limiti dei cinque soggetti;
- i) Il nuovo disciplinare detta poi precise indicazioni circa le comunicazioni da presentare, che ricalcano comunque le precedenti vecchie richieste di autorizzazione.

Copertina del volume di Camilleri



Il nuovo disciplinare è certamente d'aiuto a tutto il movimento ornitologico che alleva per proteggere – alleva per riprodurre – alleva per moltiplicare il parco soggetti nati in ambiente domestico. Gli uccelli non votano e quindi non è il caso di toccare il tasto dello *ius sanguinis*, perché se è vero che molti dei nostri Cardellini, Verdoni, Fringuelli, Verzellini, Merli, Tordi e altri uccelli domestici sono “vestiti” con colori dall’aspetto naturale (cioè “fenotipicamente ancestrali”), è anche vero che le mutazioni di colore sono così numerose e varie che bisogna essere veramente esperti di genetica aviaria per seguire le tante trasmissioni fenotipiche che si ritrovano nei discendenti e ciò senza invocare lo *ius soli*, perché in tali casi, per noi allevatori esperti, il tutto è molto facile, mentre per i nostri legislatori un po’ meno, al punto che sentiamo affermare che i soggetti “mutati”, ovvero con colori d’allevamento (bruni – agata – isabella - satiné – lutini – albinetti ecc.), devono essere “denunciati”, pur non essendo tutelati dalla legge in quanto non presenti “come esemplari viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio regionale”.

Evidentemente, ci attendiamo diverse precisazioni al riguardo e, nel ringraziare ancora i firmatari dei decreti menzionati, concludiamo la presente relazione rimandando alle osservazioni ed agli interventi che gli allevatori vorranno porre ed alle precisazioni che i Rappresentanti regionali ci daranno per meglio operare.

Cardellini: 2 Isabella-pastello - 1 Opale

